



Milano 10.03.2022

## ATTIVAZIONE MODULO RINUNCIA

Si comunica che a partire dalla data del 11 marzo 2022 sarà possibile presentare sul sistema informativo Bandi online, la “**Comunicazione di rinuncia all’agevolazione**” attraverso l’Allegato 12 all’Avviso.

Attraverso la comunicazione di rinuncia all’agevolazione, l’azienda potrà, alternativamente:

1. rinunciare **all’intera agevolazione** richiesta nella domanda di concessione (voucher e/o incentivo occupazionale);
2. rinunciare **al solo incentivo occupazionale**

### 1. RINUNCIA INTERA AGEVOLAZIONE

L’azienda, dopo l’invio della domanda di agevolazione, istruita positivamente dall’ufficio competente (stato domanda “**Ammessa e finanziata**”), potrà rinunciare all’intera agevolazione (voucher, se previsti, e/o incentivo occupazionale), indicandone le motivazioni.

Con la comunicazione di rinuncia all’intera agevolazione l’azienda **non** potrà in futuro:

- richiedere la liquidazione dei voucher e dell’incentivo occupazionale sulla stessa domanda rinunciata;
- inoltrare una seconda domanda di agevolazione relativa allo stesso codice fiscale inserito nella domanda rinunciata.

La domanda di agevolazione passerà sul sistema informativo allo stato “RINUNCIATO”.-  
“DOMANDA RINUNCIATA – INTERA AGEVOLAZIONE”

### 2. RINUNCIA INCENTIVO OCCUPAZIONALE

L’azienda, successivamente all’invio della domanda di agevolazione istruita positivamente (**stato domanda “Ammessa e Finanziata”**) e all’invio della domanda di liquidazione dei voucher (che può contenere uno o entrambi i voucher di formazione e di selezione e ricerca del personale), potrà **rinunciare al solo incentivo occupazionale solo dopo l’esito dell’istruttoria della domanda di liquidazione dei voucher**, indicandone le motivazioni.

Si segnala che solo per le assunzioni con contratti diversi dall’apprendistato, l’esito negativo dell’istruttoria della domanda di liquidazione del voucher per la formazione, NON consentirà all’azienda di accedere al modulo di rinuncia dell’incentivo occupazionale.

Con la comunicazione di rinuncia del solo incentivo occupazionale l'azienda **non** potrà in futuro:

- richiedere la **liquidazione dell'incentivo** occupazionale sulla stessa domanda oggetto di rinuncia parziale;
- inoltrare una seconda domanda di agevolazione relativa allo stesso codice fiscale inserito nella domanda rinunciata.

Qualora l'azienda proceda all'invio della domanda di liquidazione dell'incentivo occupazionale, non potrà più effettuare una futura rinuncia sulla stessa domanda.

La domanda di agevolazione passerà sul sistema informativo nello stato "CHIUSO" – "DOMANDA RINUNCIATA - INCENTIVO OCCUPAZIONALE"